



Amici del Cammino ASD Mortara ASDMortara

CF: 92015280180

Piazza Guida, 8 27036Mortara (PV)

email: amici.cammino.mortara@gmail.com



VERBALE DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI PER LA MODIFICA DELLO STATUTO SOCIALE

L'anno 2023, il giorno 30 del mese di marzo alle ore 18 presso la sede sociale in Mortara (PV) p.zza L. Guida, 8,

si è riunita l'assemblea generale della Associazione Sportiva Dilettantistica "Gli amici del Cammino – Mortara" in seconda convocazione, essendo la prima andata deserta.

Assume la presidenza ai sensi dello statuto societario il dott Aldo Autolitano, Presidente della Associazione, che constata la presenza, di n. 20 associati.

Il Presidente dichiara validamente costituita l'assemblea e con il consenso degli intervenuti, ed assume la presidenza a presiedere l'Assemblea e la s.ra Caroli Covoni, a svolgere mansioni di segretario.

Il Presidente dell'assemblea e da lettura dell'ordine del giorno:

1. Proposta di adottare un nuovo statuto sociale;
2. Varie ed eventuali.

Passando alla trattazione dell'ordine del giorno, il Presidente comunica agli associati che il Consiglio Direttivo, a seguito delle vigenti normative fiscali, ha ritenuto indispensabile indire l'assemblea straordinaria dei soci per esaminare ed approvare un nuovo statuto sociale.

Successivamente dà lettura della bozza di statuto predisposta dal Consiglio Direttivo, ai sensi e per gli effetti di quanto contenuto nel primo libro del codice civile e nel D. Lgs. 36/2021.

Apertasi la discussione, diversi soci intervengono per chiedere chiarimenti ed esporre proposte e/o modifiche.

Al termine della discussione, l'Assemblea all'unanimità / a maggioranza dei presenti

DELIBERA

di approvare il nuovo Statuto Sociale che viene allegato al presente atto e ne forma parte integrante, ed autorizza il Presidente a compiere tutte le pratiche necessarie per la sua registrazione.

Non essendovi altro su cui deliberare e nessun altro avendo chiesto la parola, l'assemblea viene sciolta alle ore 20 previa redazione, lettura ed approvazione del presente verbale.

Il Presidente

[Signature]

Il Segretario

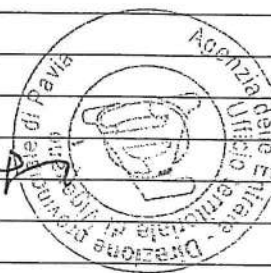
[Signature]



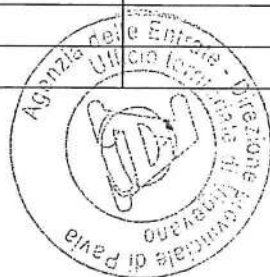
Prendono atto i seguenti soci presenti all'assemblea straordinaria

SOCI		FIRMA
Agazzi	Sara	
Allegra	Silvestro	
Arnè	Elena	
Arrigone	Giovanni	
Autolitano	Aldo	<i>[Signature]</i>
Baiocchi	Pasquale	<i>Baiocchi Pasquale</i>
Baldin	Germana	
Barbieri	Luisella	
Bardoni	Maria Piera	
Basilico	Annamaria	
Bazzano	Anna	
Bellazzi	Danilo	
Bianchi	Claudia	
Biroli	Marco	
Calia	Maria Rita	
Camera	Maria Cristina	
Campaci	Mariangela	
Candiani	Roberta	
Cappella	Antonino	
Capra	Antonella	
Cardamone	Monica	
Carena	Laura Augusta	<i>[Signature]</i>
Caristina	Guerino	
Carta	Raimondo	
Casalino	Maria Teresa	<i>[Signature]</i>
Cattelan	Daniela	<i>[Signature]</i>
Catuogno	Concetta	<i>[Signature]</i>
Cecconi	Marina	
Ciampanelli	Simona	
Consonni	Manolo	

Coppola	Mauro	
Covoni	Carolina	<i>Carolina</i>
Crotti	Fabio	
D'Adamo	Emilio	
De Maria	Mariangela	
De Paoli	Diego	
Della Fede	Antonio	
Dellara	Gianluigi	<i>Dellara</i>
Demango	Davide	
Di Bacco	Mariella	
Di Marco	Paolo	
Di Stasi	Rosa	
Donno	Anna Maria	
Fioravanti	Aureliano	
Folli	Marco	<i>Marco</i>
Forcherio	Teresa	
Frigerio	Gianni	
Giarda	Giorgio	
Gobbato	Tonina	
Hoffmann	Brigitte	
Interlandi	Vito	
Lazzarin	Barbara	<i>Barbara</i>
Maggio	Franco	
Marcarini	Roberto	
Merli	Elena	
Meroni	Laura Alessandra	
Mola	Adriana	
Morale	Daniela	
Mottin	Maria Liliana	
Nicala	Alberto	
Ometti	Pietro Carlo	<i>U.M.</i>
Palestro	Claudia	
Pallanza	Maria Assunta	
Panzeri	Carlo Angelo	
Pavesi	bruno Valentino	
Pedrinelli	Lucia Caterina	
Pezzino	Mariarosaria	<i>Salim Pettino</i>
Pisati	Maria Luisa	
Poggio	Antonio	<i>Antonio</i>
Poletto	Maurizio	
Preti	Luisa Giuseppina	
Pretin	Fedra	<i>Fedra</i>
Rella	Nunziata	<i>Nunziata</i>
Rizzoli	Pier Guido	
Rossi	Anna	
Rossi Raccagni	Elena	



Sacchi	Michele	
Sampò	Raffaella	
Santini	Roberto	<i>Roberto Santini</i>
Schiantarelli	Camilla	
Schiantarelli	Camillo	
Scolari	Maria Grazia	
Senkiv	Mariya	
Spanò	Antonietta	
Spinella	Valentina	
Tabarin	Paola	<i>Tabarin Paola</i>
Tacchino	Valeria	
Tambone	Maria Grazia	<i>Tambone Maria Grazia</i>
Todero	Rocco	<i>Carlo Rocco</i>
Toretti	Ornella	<i>Ornella Toretti</i>
Torquato	Alessandra	
Vai	Patrizia	<i>Patrizia Vai</i>
Vecchio	Elisabetta	
Vietti	Cesara	
Viola	Carolina	
Vona	Teresa	
Zichella	Lucia	<i>Zichella Lucia</i>
Zorzolo	Renzo	



Registrato a Vigevano il 20.04.2013
 al n. 202 serie 3
 matricola 2000 Teuro chiusura
 per trascrizione

Su delega del Direttore Provinciale
 Il Funzionario
 Lucia Russo

STATUTO DELLA
"ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA
***Gli amici del cammino di Mortara*" - ASD 2023**

TITOLO I
DENOMINAZIONE, SEDE, OGGETTO E DURATA



Articolo 1 - Denominazione e sede

1. È costituita, ai sensi e per gli effetti di quanto contenuto nel primo libro del codice civile e nel D. Lgs. 36/2021, una associazione sportiva dilettantistica denominata "Associazione Sportiva Dilettantistica *Gli amici del cammino di Mortara*", in breve "ASD x *Gli amici del cammino di Mortara*" (d'ora in poi "Associazione") con sede in Mortara, Piazza L. Guida nr°8. attualmente senza personalità giuridica che si riserva di chiederla con delibera di assemblea ordinaria ai sensi dell'art. 14 D.Lgs. 39/2021.
2. La variazione dell'indirizzo, purché nello stesso Comune, potrà essere deliberata dall'organo di amministrazione, senza che questo costituisca modifica del presente Statuto.
3. Nella denominazione, negli atti e nella corrispondenza è obbligatorio l'uso della locuzione "associazione sportiva dilettantistica", anche in acronimo ASD.
4. L'Associazione sportiva dilettantistica si impegna a trasmettere, in via telematica, entro il 31 gennaio dell'anno successivo, una dichiarazione all'ente affiliante riguardante l'aggiornamento dei dati ai sensi dell'art. 6.3 D.Lgs. 39/2021, l'aggiornamento degli amministratori in carica e ogni altra modifica intervenuta nell'anno precedente.

Articolo 2 - Colori ed emblema sociale

1. I colori sociali sono l'arancio o bicolore con predominanza del colore arancio (80/20). L'emblema dell'associazione è rappresentato da un disegno stilizzato raffigurante l'abbazia di Sant'Albino e un bastone da trekking sovrapposti ed inseriti in un cerchio.



Articolo 3 - Oggetto

1. L'Associazione è apolitica e non ha scopo di lucro.
2. Durante la vita dell'Associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto o differito, avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale.
3. L'Associazione è altresì caratterizzata dalla democraticità della struttura, dall'uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, dall'elettività delle cariche associative.
4. L'Associazione, riconosciuta ai fini sportivi ai sensi dell'art. 10 D.Lgs. 36/2021, esercita in via stabile e principale l'organizzazione e la gestione di attività sportiva dilettantistica ai sensi dell'art. 7.1 lettera b) D.Lgs. 36/2021. Nello specifico ha per finalità lo sviluppo e la diffusione di attività sportive dilettantistiche connesse alla disciplina dell'atletica leggera e più in generale delle discipline sportive considerate ammissibili dai regolamenti e dalle disposizioni del CONI, intese come mezzo di

- formazione psico-fisica e morale degli associati, mediante la gestione di ogni forma di attività idonea a promuovere la conoscenza e la pratica della detta disciplina.
5. Per il miglior raggiungimento degli scopi sociali, l'Associazione potrà, tra l'altro, svolgere, prevalentemente in favore dei propri associati, l'attività di gestione, conduzione e manutenzione ordinaria di impianti e attrezzature sportive, nonché lo svolgimento di attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento nello svolgimento della pratica sportiva della disciplina sopra indicata.
 6. Nei limiti previsti dall'art. 9 D.Lgs. 36/2021 e dalla normativa di attuazione, è facoltà dell'Associazione svolgere attività secondaria e strumentale, purché strettamente connessa al fine istituzionale e nei limiti ivi indicati quali a mero titolo esemplificativo:
 - attività ricreativa in favore dei propri soci, ivi compresa, se del caso, la gestione di un posto di ristoro.
 - La promozione di attività sportiva, ricreativa, culturale e, in generale, l'attività svolta da associati o tesserati alle organizzazioni sportive di riferimento anche attraverso la partecipazione a manifestazioni fieristiche, lo svolgimento di azioni pubblicitarie, la predisposizione di brochure e qualsiasi altro mezzo di promozione ritenuto idoneo.
 7. L'Associazione potrà collaborare o anche aderire ad altri enti, sia pubblici che privati, ivi compresi enti scolastici, con finalità simili, affini o complementari con i quali siano condivisi gli scopi e gli intendimenti.
 8. L'Associazione accetta incondizionatamente di conformarsi allo Statuto, alle norme e alle direttive del CONI, del C.I.P., nonché agli Statuti e regolamenti delle Federazioni Sportive Nazionali e/o degli Enti di Promozione Sportiva e/o Discipline Sportive Associate riconosciuti dal CONI, ai quali vorrà affiliarsi. L'associazione si impegna pertanto ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari, che gli organi competenti del CONI, delle Federazioni, Enti di Promozione Sportiva o Discipline Sportive Associate dovessero adottare a suo carico, nonché le decisioni che le autorità sportive dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere associativo, tecnico e disciplinare attinente alla vita della associazione sportiva.
 9. L'Associazione si impegna inoltre a garantire l'attuazione e il pieno rispetto dei provvedimenti del CONI e/o delle Federazioni, Enti di Promozione Sportiva o Discipline Sportive Associate, ed in generale di tutte le disposizioni emanate a presidio della lotta alla violenza di genere ai sensi dell'art. 16 D.Lgs. 39/2021

Articolo 4 - Durata

1. L'Associazione ha durata illimitata e potrà essere sciolta soltanto con delibera dell'assemblea straordinaria degli associati. Lo scioglimento dell'Associazione può altresì avvenire per mancanza del numero minimo di candidati (3) a ricoprire la carica di consigliere al rinnovo triennale del consiglio di Amministrazione.



TITOLO II DELLA VITA ASSOCIATIVA



Articolo 5 - Domanda di ammissione

1. Possono far parte dell'Associazione in qualità di socio le persone ~~fisiche~~ che ne facciano richiesta e che siano dotate di una irreprensibile condotta morale, civile e sportiva.
2. Ai fini sportivi, per "irreprensibile condotta" deve intendersi a titolo esemplificativo e non limitativo una condotta conforme ai principi della lealtà, della probità e della rettitudine sportiva in ogni rapporto collegato all'attività sportiva, con l'obbligo di astenersi da ogni forma d'illecito sportivo e da qualsiasi indebita esternazione pubblica lesiva della dignità, del decoro e del prestigio dell'associazione, oltre che delle competenti autorità sportive.
3. Viene espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto associativo e ai diritti che ne derivano, fermo restando il diritto di recesso.
4. Chi intenda aderire all'Associazione deve presentare al Consiglio Direttivo o a un qualsiasi membro del Consiglio Direttivo, domanda scritta su apposito modulo debitamente compilato in ogni sua parte e firmato per accettazione dello statuto ASD.
5. La qualifica di associato si acquisisce contestualmente alla domanda di ammissione con il pagamento della quota associativa.
6. In ogni caso, il Consiglio Direttivo nei sessanta giorni successivi potrà procedere alla esclusione del nuovo associato con delibera motivata, tempestivamente comunicata al richiedente. Avverso il rigetto, l'interessato può proporre reclamo all'Assemblea generale entro e non oltre 15 gg. dalla comunicazione del diniego.
7. La deliberazione di ammissione del nuovo socio è senza indugio annotata nel libro degli associati tenuto a cura del Consiglio Direttivo.
8. La qualifica di socio è personale e non è trasmissibile per nessun motivo e titolo.
9. Le quote associative sono personali, non sono trasferibili, rivalutabili né restituibili agli associati.
10. In caso di domanda di ammissione a socio presentata da minorenni, la stessa dovrà essere controfirmata dall'esercente la responsabilità genitoriale. Chi sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.
11. L'Assemblea può deliberare che, all'atto della prima domanda di ammissione a socio, debba essere versata oltre la quota associativa prevista per l'esercizio in cui è stata presentata la domanda, anche una quota di ingresso secondo un ammontare predeterminato annualmente dalla stessa Assemblea.
12. Con la sottoscrizione della domanda di ammissione il socio accetta che i propri dati personali siano comunicati agli organismi che procedono al riconoscimento ai soli fini sportivi e alla relativa certificazione dell'attività sportiva dilettantistica svolta.

Articolo 6 - Diritti e doveri dei soci

1. Tutti i soci sono effettivi e hanno i medesimi diritti, senza discriminazione alcuna, che esercitano nel rispetto delle norme statutarie e regolamentari.
2. In particolare, i soci hanno:
 - a) il diritto a partecipare alle attività associative;
 - b) il diritto di voto per l'approvazione delle modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi sociali dell'Associazione;
 - c) il diritto di voto per l'approvazione del bilancio consuntivo di esercizio annuale;
 - d) il diritto di candidarsi, se maggiorenni, alle cariche sociali;
 - e) il diritto di esaminare i libri sociali facendone richiesta motivata al Consiglio Direttivo, che stabilisce i tempi e le modalità di esercizio di tale diritto in maniera comunque tale da non renderne impossibile o eccessivamente oneroso per i soci il suo concreto esercizio.
3. Il minore esercita il diritto di partecipazione nell'Assemblea mediante il genitore, anche disgiuntamente, o il titolare della responsabilità genitoriale, ai sensi del precedente art. 5.10.
4. Il diritto all'elettorato passivo verrà automaticamente acquisito dal socio minorenni alla prima assemblea utile svoltesi dopo il raggiungimento della maggiore età.
5. I soci sono tenuti al puntuale pagamento delle quote associative e dei contributi deliberati dal Consiglio Direttivo e dall'Assemblea, nonché al rispetto delle norme statutarie e regolamentari dell'Associazione e delle disposizioni emanate dal Consiglio Direttivo.

Articolo 7 - Decadenza dei soci

1. La qualifica di socio si perde per recesso o per esclusione.
2. L'associato può in qualsiasi momento notificare al Consiglio Direttivo la sua volontà di recedere dall'Associazione. Il recesso ha efficacia dal trentesimo giorno successivo a quello nel quale la relativa comunicazione è ricevuta dal Consiglio Direttivo.
3. Gli associati decadono automaticamente dalla qualifica di associato qualora non provvedano al versamento delle quote associative annuali entro il termine stabilito annualmente dal Consiglio direttivo.
4. Nel caso di gravi violazioni delle regole associative e dei principi e valori fondativi dell'Associazione, l'associato può essere escluso con deliberazione motivata del Consiglio Direttivo, comunicata allo interessato, il quale può presentare, entro trenta giorni dalla data di comunicazione della delibera di esclusione, ricorso all'Assemblea, che delibera, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.
5. Il provvedimento di esclusione rimane sospeso fino alla decisione dell'assemblea che esaminerà l'eventuale impugnazione in contraddittorio con l'interessato.
6. La perdita per qualsiasi causa della qualifica di associato non attribuisce a quest'ultimo alcun diritto alla restituzione delle quote e dei contributi versati all'Associazione.

TITOLO III DEGLI ORGANI ASSOCIATIVI



Articolo 8 - Organi sociali

1. L'ordinamento interno dell'Associazione si basa sui principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati. Le cariche sociali sono elettive.
2. Sono organi dell'Associazione:
 - a) l'Assemblea Generale degli associati;
 - b) il Consiglio Direttivo;

Articolo 9 - Convocazione e funzionamento dell'assemblea generale

1. L'Assemblea generale dei soci è il massimo organo deliberativo dell'Associazione.
2. L'Assemblea è composta da tutti gli associati iscritti nel libro degli associati da almeno tre mesi e in regola con il versamento delle quote associative.
3. L'Assemblea è indetta dal Consiglio Direttivo e convocata dal Presidente dell'Associazione o, in caso di suo impedimento, dal Vice Presidente oppure, in subordine, dal Consigliere più anziano sia in sede ordinaria che straordinaria.
4. La convocazione dell'assemblea straordinaria potrà essere richiesta al Consiglio Direttivo da:
 - a) almeno la metà più uno degli associati, in regola con il pagamento delle quote associative e non sottoposti a provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione, che ne propongono l'ordine del giorno;
 - b) almeno la metà più uno dei componenti il Consiglio Direttivo.
5. L'assemblea dovrà essere convocata presso la sede dell'Associazione o, comunque, in luogo idoneo a garantire la massima partecipazione degli associati.
6. L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, viene convocata mediante pubblicazione sul sito istituzionale di apposito "Avviso di convocazione", da comunicare altresì all'indirizzo di posta elettronica e/o SMS e/o via Messaggistica istantanea indicati in sede di adesione da ogni associato, con almeno 10 giorni di anticipo rispetto alla data della riunione.
7. L'avviso di convocazione contiene data e ora della riunione, il luogo, l'ordine del giorno. L'avviso di convocazione deve prevedere anche orario e luogo di svolgimento della seconda convocazione, che non può svolgersi prima di un'ora dalla prima convocazione.
8. L'Assemblea, quando è regolarmente convocata e costituita, rappresenta l'universalità degli associati e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti gli associati, anche se non intervenuti o dissenzienti.
9. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in caso di suo impedimento, dal Vice Presidente oppure, in subordine, dal Consigliere più anziano ovvero, in ultima istanza, dalla persona di volta in volta designata dagli intervenuti.

10. Il Presidente dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l'ordine delle votazioni.
11. L'Associazione tiene, a cura del Consiglio Direttivo, il verbale delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, nonché eventuali verbali redatti per atto pubblico.
12. L'assemblea nomina un segretario e, se necessario, uno o più scrutatori scelti tra i soci.
13. Di ogni assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal Presidente della stessa, dal segretario e, se nominati, dagli scrutatori. Copia dello stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo a garantirne la massima diffusione.
14. Laddove l'Assemblea abbia carattere elettivo delle cariche sociali o comporti la modifica del presente Statuto, una copia del verbale va inviata anche agli Organismi Sportivi a cui l'Associazione è affiliata.
15. L'Assemblea delibera sui punti contenuti nell'ordine del giorno.
16. Proposte o mozioni di qualsiasi natura che s'intendano presentare all'Assemblea devono essere scritte e sotto firmate da almeno 10 soci e presentate al Presidente almeno 7 giorni prima della data fissata per l'adunanza.
17. Le mozioni urgenti e le proposte di modifica dell'ordine del giorno in merito alla successione degli argomenti da trattare possono essere presentate, anche a voce, durante i lavori dell'Assemblea e possono essere inserite nell'ordine del giorno con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Articolo 10 - Partecipazione all'assemblea

1. Potranno prendere parte alle assemblee ordinarie e straordinarie dell'Associazione i soli associati in regola con il pagamento delle quote associative e non soggetti a provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione.
2. Ogni socio ha diritto a un voto e può rappresentare in assemblea, per mezzo di delega scritta, un altro associato.

Articolo 11 - Assemblea ordinaria

- L'assemblea deve essere convocata almeno una volta l'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, per l'approvazione del bilancio consuntivo.
2. In particolare, l'Assemblea ordinaria:
 - a) nomina i componenti del Consiglio Direttivo previa definizione del loro numero;
 - b) approva il bilancio consuntivo di esercizio;
 - c) determina gli indirizzi secondo i quali deve svolgersi l'attività dell'Associazione e delibera sulle proposte di adozione e modifica di eventuali regolamenti;
 - d) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
 - e) delibera sul diniego di ammissione del socio o sulla determinazione di esclusione eventualmente impugnata;
 - f) individua le attività diverse da quelle di interesse generale che, nei limiti consentiti dalla legge, possono essere svolte dall'Associazione;

- g) delibera in merito l'approvazione dei regolamenti sociali;
- h) delibera sull'ordine del giorno, mozioni ed ogni altra materia ad essa riservata dalla legge.

Articolo 12 - Assemblea straordinaria

- 1. L'Assemblea straordinaria delibera:
 - a) sull'approvazione e sulle proposte di modifica dello statuto;
 - b) sulla trasformazione, anche ai sensi dell'art. 25 dello Statuto, la fusione e lo scioglimento dell'Associazione e sulla devoluzione del suo patrimonio;
 - c) sui diritti reali immobiliari;
 - d) sulla elezione del Consiglio Direttivo decaduto o dimissionario;
 - c) sugli altri argomenti posti all'ordine del giorno e su tutti gli argomenti previsti dalla legge;



Articolo 13 - Validità assembleare

- 1. L'assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta degli associati aventi diritto di voto e delibera validamente con voto della maggioranza dei presenti.
- 2. L'assemblea straordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sono presenti due terzi degli associati aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
- 3. Trascorsa almeno un'ora dalla seconda convocazione sia l'assemblea ordinaria sia l'assemblea straordinaria sono validamente costituite qualunque sia il numero degli associati intervenuti e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
- 4. Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati ai sensi dell'art. 21 cc
Lo scioglimento dell'Associazione può avvenire per mancanza del numero minimo di candidati (3) a ricoprire la carica di consigliere al rinnovo triennale del consiglio di Amministrazione.

Articolo 14 - Il Consiglio Direttivo

- 1. Il Consiglio Direttivo è l'organo responsabile della gestione dell'Associazione e cura collegialmente l'esercizio dell'attività associativa.
- 2. Il Consiglio Direttivo è composto di un minimo di tre ad un massimo di sette membri eletti dall'Assemblea.
- 3. Il Consiglio Direttivo, nel proprio ambito elegge, alla prima seduta, il Presidente, il quale assegnerà gli incarichi di Vicepresidente, Segretario e Tesoriere; queste due ultime cariche possono essere ricoperte anche dalla stessa persona.
- 4. I consiglieri eletti devono riunirsi entro 15 giorni dalla avvenuta Assemblea elettiva su convocazione del Presidente uscente o, in caso di mancata convocazione da parte dello stesso, su richiesta scritta della maggioranza del Consiglio Direttivo uscente.
- 5. La presenza alla prima riunione dell'associato eletto costituisce formale accettazione della nomina. Gli assenti ingiustificati sono da ritenersi dimissionari.

6. Il Consiglio Direttivo dura in carica tre (3) anni e i suoi componenti sono rieleggibili senza limiti di mandato.
7. La rappresentanza legale dell'Associazione spetta istituzionalmente al Presidente del Consiglio Direttivo, che cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, e, per compiti specifici, agli altri consiglieri designati dal Consiglio Direttivo sulla base di apposita deliberazione.
8. Il Presidente può, in caso di urgenza, esercitare i poteri del Consiglio Direttivo salvo ratifica da parte di quest'ultimo alla prima riunione utile.
9. Il Consiglio Direttivo potrà avere luogo in via eccezionale, altresì "da remoto".
10. Le riunioni sono valide se è presente la maggioranza assoluta dei membri, e le deliberazioni sono approvate a maggioranza dei presenti.
11. In caso di parità prevale il voto di chi presiede.
12. Il Consiglio Direttivo tiene, a sua cura, un libro delle proprie adunanze e deliberazioni.
13. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal segretario.
14. Il verbale deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo atte a garantirne la massima diffusione.

Articolo 15 - Dimissioni e cause di decadenza del Consiglio Direttivo e del Presidente

1. Il Consiglio Direttivo decade:
 - a) per dimissioni contemporanee della metà più uno dei suoi componenti;
 - c) per contemporanea vacanza, per qualsiasi causa, della metà più uno dei suoi componenti;
 - d) per mancata approvazione del bilancio consuntivo di esercizio da parte dell'Assemblea;
2. In queste ipotesi il Presidente del Consiglio Direttivo o, in caso di suo impedimento o vacanza, il Vice Presidente oppure, in subordine, il Consigliere più anziano, dovrà provvedere entro 60 giorni alla convocazione dell'Assemblea, da celebrarsi nei successivi 30 giorni, curando nel frattempo l'ordinaria amministrazione.
3. Fino alla sua nuova costituzione e limitatamente agli affari urgenti e alla ordinaria amministrazione, le funzioni saranno svolte dal Presidente in regime di *prorogatio*.
4. Nel caso in cui, per qualsiasi ragione, durante il corso dell'esercizio venissero a mancare contestualmente tanti Consiglieri che non superino la metà del Consiglio Direttivo, si procederà alla mera integrazione del Consiglio con il subentro del primo candidato non eletto nella votazione alla carica di consigliere.
5. Oltre che nei casi di decadenza del Consiglio Direttivo, il Presidente decade:
 - a) per dimissioni;
 - b) per vacanza, a qualsivoglia causa dovuta;
6. In queste ultime ipotesi, il Vice Presidente o, in subordine, il Consigliere più anziano, dovrà entro 60 giorni provvedere alla convocazione dell'Assemblea, da celebrarsi nei successivi 30 giorni, curando nel frattempo l'ordinaria amministrazione.



7. Fino alla sua nuova costituzione e limitatamente agli affari urgenti e alla ordinaria amministrazione, le funzioni saranno svolte dal Vice Presidente o dal Consigliere più anziano, in regime di *prorogatio*.

Articolo 16 - Convocazione del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo si riunisce ordinariamente senza formalità almeno una volta l'anno e straordinariamente quando il Presidente o la maggioranza dei Consiglieri ne chiedono la convocazione.

Articolo 17 - Compiti del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è dotato dei più ampi poteri per la gestione ordinaria dell'Associazione. Ad esso competono in particolare:
 - a) la redazione annuale e la presentazione in Assemblea, del bilancio consuntivo dell'attività svolta nel corso dell'anno solare precedente;
 - b) indire le assemblee ordinarie dei soci da convocarsi almeno una volta all'anno, nonché le assemblee straordinarie anche nel rispetto del presente Statuto;
 - c) determinare annualmente l'importo delle quote associative e i tempi massimi entro i quali può avvenire il rinnovo associativo;
 - d) assumere le decisioni inerenti spese ordinarie di esercizio per la gestione dell'Associazione;
 - e) assumere le decisioni relative alle attività e ai servizi istituzionali/complementari da intraprendere per il migliore conseguimento delle finalità istituzionali dell'Associazione;
 - g) la presentazione di un piano programmatico relativo alle attività da svolgere nel nuovo anno sociale;
 - h) l'elaborazione di proposte di modifica dello Statuto, o di emanazione e modifica dei regolamenti sociali;
 - i) la facoltà di nominare tra gli associati, soggetti esterni all'ambito consiliare, delegati a svolgere particolari funzioni stabilite di volta in volta dal Consiglio Direttivo stesso;
 - j) redigere gli eventuali regolamenti interni relativi all'attività sociale da sottoporre all'approvazione dell'assemblea degli associati;
 - k) adottare provvedimenti disciplinari nei confronti dei soci, i quali potranno impugnarli dinanzi all'assemblea;
 - l) delibera sulle domande di ammissione degli associati e su eventuali cause di esclusione;
 - m) qualsiasi altra funzione espressamente prevista nel presente Statuto o che non sia espressamente attribuita agli altri organi.

Articolo 18 - Il Presidente

1. Il Presidente è eletto dal consiglio direttivo con la maggioranza dei voti dei presenti/rappresentati.
2. Dura in carica tre (3) anni ed è rieleggibile.



3. Egli presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo e ne provvede alla convocazione, vigila sulla corretta esecuzione delle delibere di tutti gli organi sociali dei quali controlla il funzionamento ed il rispetto della competenza.
4. Ha la rappresentanza legale dell'Associazione.
5. Nei casi di urgenza il Presidente può esercitare i poteri del Consiglio, salvo ratifica da parte di questo alla prima riunione utile successiva, da tenersi comunque entro 30 giorni dalla decisione.

Articolo 19 - Il Vice-Presidente

1. Il Vice-presidente viene nominato dal Presidente nell'ambito del primo consiglio direttivo e sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo ed in quelle mansioni per le quali venga espressamente delegato.

Articolo 20 - Il Segretario e il Tesoriere

1. Le funzioni di Segretario e Tesoriere possono essere conferite anche alla stessa persona.
2. Qualora esse siano attribuite a persone diverse, in caso di impedimento del Tesoriere a svolgere le proprie funzioni, ovvero nell'ipotesi di dimissioni o di revoca del medesimo, le funzioni di questo sono assunte, per il tempo necessario a rimuovere le cause di impedimento, ovvero a procedere a nuova nomina, dal Segretario o dal Vice Presidente.
3. Il Segretario, temporaneamente impedito, ovvero dimissionario o revocato, è sostituito con le stesse modalità dal Tesoriere o dal Vicepresidente.
4. Il Segretario redige i verbali delle riunioni degli organi sociali e ne cura la trascrizione nei relativi libri e registri; dà esecuzioni alle deliberazioni del presidente e del Consiglio Direttivo; segue le procedure di tesseramento dei soci e attende alla corrispondenza.
5. Al tesoriere spetta provvedere alle trattative necessarie per l'acquisto degli strumenti e dei servizi deliberati dal Consiglio Direttivo e predisporre e conservare i relativi contratti, ordinativi e ricevute fiscali. Provvede, inoltre, a incassare e liquidare le spese verificandone la regolarità e autorizzandone il pagamento.
6. Il Tesoriere presiede alla gestione amministrativa e contabile dell'Associazione redigendone le scritture contabili, provvedendo al corretto svolgimento degli adempimenti fiscali e contributivi e predisponendone, in concerto con gli altri membri del Consiglio Direttivo, il rendiconto annuale in termini economici e finanziari.
7. Al Tesoriere spetta anche la funzione del periodico controllo delle risultanze dei conti finanziari di cassa, banca, crediti e debiti.



TITOLO IV

PATRIMONIO E SCRITTURE CONTABILI

Articolo 21 - Il rendiconto economico

1. La redazione e la regolare tenuta del rendiconto economico-finanziario è obbligatoria.
2. Il Consiglio Direttivo redige il bilancio consuntivo dell'Associazione da sottoporre all'approvazione assembleare.
3. Il bilancio consuntivo deve informare circa la complessiva situazione economico-finanziaria dell'associazione.
4. Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria dell'Associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati. In occasione della convocazione dell'assemblea ordinaria, che riporta all'ordine del giorno l'approvazione del bilancio, deve essere messa a disposizione di tutti gli associati copia del bilancio stesso.
5. L'intero Consiglio Direttivo, compreso il Presidente, decade in caso di mancata approvazione del Bilancio da parte dell'Assemblea.
6. In questo caso troverà applicazione quanto disposto dall'art. 15 comma 2.

Articolo 22 - Anno sociale

1. L'anno sociale e l'esercizio finanziario inizia il 1° Settembre e terminano il 31 Agosto del successivo anno solare.

Articolo 23 - Il Patrimonio e divieto di distribuzione degli utili

1. Il patrimonio dell'Associazione è indivisibile ed è costituito: a) dai beni mobili/immobili proprietà dell'Associazione nonché acquisiti mediante lasciti o donazioni; b) contributi, erogazioni, lasciti e donazioni di enti e soggetti sia pubblici che privati; c) eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio.
2. I mezzi finanziari dell'Associazione sono costituiti dalle quote associative annuali ed eventuali contributi determinati dal Consiglio Direttivo, dai proventi derivanti dalle attività organizzate dall'Associazione.
3. L'associazione destina eventuali utili e avanzi di gestione allo svolgimento dell'attività statutaria o all'incremento del proprio patrimonio.
4. È sempre vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati, ad associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di qualsiasi altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto.
5. Si applica l'articolo 3, comma 2, ultimo periodo, e comma 2-bis, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112.

TITOLO V DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 24 - Le Sezioni

1. L'assemblea, nella sessione ordinaria, potrà costituire delle sezioni nei luoghi che riterrà più opportuni al fine di meglio raggiungere gli scopi sociali.
2. L'assemblea, a maggioranza assoluta dei presenti, potrà deliberare la trasformazione dell'Associazione in Società sportiva di capitali o cooperativa sportiva.

Articolo 25 - Scioglimento

1. Lo scioglimento dell'Associazione può avvenire per mancanza del numero minimo di candidati (3) a ricoprire la carica di consigliere al rinnovo triennale del consiglio di Amministrazione.
2. Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'assemblea ai sensi dell'art. 13.4 del presente Statuto, con esclusione delle deleghe.
3. Così pure la richiesta dell'assemblea straordinaria da parte dei soci aventi per oggetto lo scioglimento dell'Associazione deve essere presentata da almeno tre quarti dei soci con diritto di voto, con l'esclusione delle deleghe.
4. Il patrimonio residuo in caso di scioglimento è devoluto a fini sportivi ai sensi dell'art. 7.1 lettera h) D.Lgs. 36/2021.

Articolo 26 - Norma di rinvio

1. Per quanto non espressamente contemplato nel presente Statuto, valgono, in quanto applicabili, le norme del Codice Civile e le disposizioni di legge vigenti di settore.



Allegato n. 1 all'atto registrato
Vigevano il 20.01.23 al n. 202
serie 3